



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA

REGOLAMENTO DETERMINE DIRIGENTI DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA TORTOLI

**(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 49 del 01 07 2024)**

ART. 1 (Premesse)

Il presente Regolamento contiene le disposizioni interne applicabili agli uffici del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra (di seguito denominato CONSORZIO) per l'adozione delle Determinazioni del Direttore Generale e dei Responsabili di area tecnica e amministrativa.

In attuazione al regolamento di amministrazione del Consorzio approvato con Delibera n. 6 del 4 marzo 2024 e del regolamento regolamento consortile per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.LGS 36/2023 al Direttore e ai responsabili di area spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nell'ambito delle funzioni delineate dai medesimi regolamenti

ART. 2 (Definizione)

La determinazione è l'atto formale con il quale i soggetti di cui al precedente Art. 1 manifestano e dichiarano la propria volontà, avente rilevanza esterna, nell'esercizio della potestà di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa loro assegnata.

La determinazione è adottata nel pieno rispetto della normativa che regola l'attività che si pone in essere e deve tendere al conseguimento degli obiettivi strategici e amministrativi del CONSORZIO. La determinazione costituisce il provvedimento sia iniziale che conclusivo delle varie fasi del procedimento amministrativo, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione e all'emanazione dello stesso; nei procedimenti complessi la determinazione può essere emanata a conclusione di ogni singola fase del procedimento amministrativo.

ART. 3 (Legittimazione e presupposti)

Sono legittimati ad emanare i provvedimenti oggetto del presente Regolamento il Direttore Generale e i responsabili di area in presenza dei seguenti presupposti:

- a) essere atti vincolanti;
- b) essere atti connotati da discrezionalità tecnica;
- c) essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista (amministrativa e tecnica), qualora gli accertamenti o le valutazioni, presupposto necessario per l'emanazione dell'atto, si fondino su criteri predeterminati, anche se di ordine generale, da:
 - 1 legge statale, regionale o da atti aventi forza o valore di legge, da regolamenti o direttive comunitarie;
 - 2 dai regolamenti statali e regionali;
 - 3 dai regolamenti interni del CONSORZIO, da Delibere di CDA o Assemblea, da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati dall'amministrazione.

ART. 4 (Istruttoria)

I soggetti di cui al precedente Art. 3, adottano le determinazioni, previa istruttoria da parte degli uffici e/o dei responsabili del progetto o procedimento, identificati ai sensi dei regolamenti Consortili.

Gli istruttori valutano le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, accertando di ufficio i fatti, dispongono il compimento degli atti all'uopo necessari, adottano ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e curano le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti e ogni altro adempimento previsto dall'art. 6 della L. 241/90 e dalla normativa di settore, compresa la verifica della conformità con le norme di organizzazione del CONSORZIO e con le disposizioni interne in vigore.

Nessuna determinazione può essere adottata senza sufficiente ed idonea istruttoria, fatta salva la responsabilità del soggetto che appone la firma sull'atto. L'istruttoria segue la fase dell'iniziativa, che trae origine da una manifestazione di un interesse giuridicamente rilevante di un soggetto esterno (istanza di parte) ovvero interno (d'ufficio), e precede quella decisionale.

Successiva all'adozione della determinazione è la fase eventuale c.d. integrativa dell'efficacia che ricorre nell'ipotesi in cui la legge richieda il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni in assenza dei quali la determinazione, pur formalmente perfezionata, non è suscettibile di produrre effetti. Le condizioni di efficacia della determinazione devono risultare espresse in maniera chiara nel dispositivo della determinazione.

ART. 5 (Forma e contenuto)

La determinazione è un atto amministrativo la cui esistenza presuppone la redazione in forma scritta, la sottoscrizione del responsabile, o del suo legittimo sostituto, e l'attribuzione di un numero univoco progressivo e di una data; in assenza anche soltanto di uno dei tre elementi appena enunciati l'atto non costituisce una determinazione.

La determinazione dopo essere stata redatta, va conservata in unico esemplare nell'apposito archivio informatizzato. La medesima deve essere corredata da eventuali allegati, e pubblicata, in versione integrale, se previsto, nel sito istituzionale del CONSORZIO.

In casi eccezionali di non funzionamento dei sistemi può essere adottata una procedura analoga tramite supporti cartacei, ferma l'immediata registrazione di una copia digitale sulla piattaforma, al momento di ripristino dei sistemi.

Il contenuto della determinazione deve rispecchiare in maniera chiara ed univoca la volontà del dirigente emanante, evitando che sulla interpretazione di questa sorgano dubbi.

In particolare dal punto di vista contenutistico la determinazione è costituita dalle seguenti parti:

A-Intestazione

L'intestazione indica con precisione la struttura organizzativa (direzione generale o area) a cui è preposto il dirigente da cui promana l'atto amministrativo.

B-Oggetto

Nell'oggetto deve essere riportata una descrizione sintetica del contenuto della determina, con particolare riferimento al procedimento a cui afferisce la decisione ad alla situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento incide. L'oggetto deve essere sintetico ma significativo, deve pertanto consentire di inquadrare in maniera compiuta il tema della decisione.

C-Premessa

La premessa descrive le norme e tutti gli altri elementi di diritto e di fatto in base ai quali lo specifico atto è stato adottato. Nella premessa deve inoltre essere riportata in modo espresso la motivazione che consiste in una compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono la decisione adottata.

D-Il Dispositivo

Il dispositivo è la parte precettiva dell'atto amministrativo e costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria del dirigente che adotta l'atto. Nell'ipotesi di contrasto tra la premessa ed il dispositivo, prevale sempre il contenuto di quest'ultimo.

Eventuali condizioni di efficacia della determinazione devono essere riportate nel dispositivo della determinazione.

E-Visto di regolarità contabile/tecnica

I provvedimenti gestori delle entrate o delle spese sono soggetti al visto di regolarità contabile apposto dal funzionario competente o appositamente delegato, che attesta il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina economico-finanziaria applicabile all'ente in quanto Ente Pubblico Economico.

I provvedimenti di carattere tecnico sono soggetti al visto apposto dal funzionario competente o appositamente delegato, che attesta il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina tecnica di riferimento.

F-Il Luogo

Consiste nella indicazione del luogo in cui l'atto amministrativo è stato adottato.

G- La Data

Consiste nella registrazione del giorno, mese, anno in cui viene emesso l'atto amministrativo.

H-La Sottoscrizione e i Visti procedurali

La determinazione deve essere sottoscritta dal Dirigente che adotta l'atto.

ART. 6 (Motivazione)

La determinazione, come ogni provvedimento amministrativo, deve obbligatoriamente essere motivata. La motivazione costruisce lo strumento attraverso cui l'amministrazione esterna i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le valutazioni degli interessi che sono a fondamento dell'adozione di uno specifico atto amministrativo.

Attraverso la determina traspare il legame inscindibile tra il provvedimento emanato ed il procedimento a cui esso afferisce nonché l'adeguata rappresentazione dell'iter procedimentale che trae origine dalla valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti e si conclude con la decisione in ordine all'ottimale perseguimento o bilanciamento degli interessi coinvolti.

In ogni atto amministrativo è ammessa la motivazione per relationem mediante il riferimento ad elementi di fatto o di diritto risultanti da altri atti o documenti in possesso dell'amministrazione, anche se non materialmente allegati alla determina oppure che gli atti a cui si fa rinvio siano indicati con gli estremi di protocollo o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.

La motivazione assume il carattere di requisito formale del procedimento e la sua carenza (assenza o insufficienza) dà luogo alla annullabilità per violazione di legge. Il dirigente emanante ha la facoltà di integrare con successivi atti la motivazione carente o incongrua di determinazioni.

ART. 7 (Esclusioni)

Gli impegni e relativi pagamenti riferiti alle seguenti categorie di spesa, sono esclusi dalla redazione di apposita Determina da parte dei Dirigenti e responsabili di area:

- stipendi al personale;
- indennità di carica e rimborsi degli organi di amministrazione e controllo;
- Spese telefoniche e di energia elettrica;
- Imposte e tasse – F24, valori bollati;
- Contributi previdenziali e assistenziali (INPS-INAIL);

ART. 8 (Invalidità delle determinazioni)

Le determinazioni, in quanto atti amministrativi, possono essere affette da vizi che ne inficiano la validità.

1) Sono inesistenti o nulle le determinazioni prive degli elementi essenziali del presente regolamento, emanate con difetto assoluto di attribuzione, adottate in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Sono viceversa annullabili tutte le determinazioni affette da vizi di legittimità cioè adottate in violazione di legge, con incompetenza o eccesso di potere.

A. La determinazione è annullabile per violazione di legge ogni qualvolta si ponga in contrasto con una norma di legge o regolamento che disciplina la materia o la procedura a cui il procedimento afferisce. I casi più ricorrenti di violazione di legge si riconducono a due casistiche principali:

- mancata applicazione di una norma vigente e applicabile alla fattispecie concreta;
- falsa applicazione di una norma per una ipotesi in essa non contemplata e a cui non risulta applicabile neppure in via interpretativa.

B. Costituisce invece determinazione viziata da incompetenza quella per cui il dirigente emanante esorbita dai limiti della propria competenza, invadendo la sfera di attribuzione di un altro organo amministrativo o di un altro Dirigente, e può essere assoluta e relativa per grado o per materia. L'incompetenza assoluta si verifica quando l'atto esula dalle competenze istituzionali del CONSORZIO e, trattandosi di difetto assoluto di attribuzione, il vizio comporta nullità.

L'incompetenza relativa, che genera annullabilità, si ha quando, pur trattandosi di competenze istituzionali del CONSORZIO, la determina è assunta da un dirigente al di fuori delle attività di competenza del proprio servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) L.R. 31/1998.

C. Le determinazioni sono inficiate da eccesso di potere quando sono viziate nel loro aspetto funzionale, ovvero sia quando l'utilizzo del potere amministrativo appare finalizzato alla realizzazione di un interesse diverso da quello per il quale l'ordinamento lo ha preordinato ed attribuito all'amministrazione.

Le principali figure sintomatiche di eccesso di potere sono le seguenti:

- inosservanza di circolari o altre normative non aventi rango di legge o regolamento;
- ingiustizia o illogicità manifesta (contrasto logico non sanabile tra motivazione e dispositivo, sia sul piano della proporzionalità tra interesse perseguito e soluzione adottata sia su quello della consequenzialità tra le premesse e la conclusione);
- travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria (allorché si sono ritenuti erroneamente esistenti o valutati erroneamente i fatti posti a fondamento della decisione);
- contraddittorietà tra più atti, disparità di trattamento (successione di atti contrastanti tra loro, indice di una volontà non chiara ed univoca dell'amministrazione);
- illogicità, contraddittorietà o perplessità della motivazione (allorché la motivazione, pur presente, non esprime una logica coerenza tra procedimento e provvedimento)

Le determinazioni viziate da violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere sono annullabili, tuttavia fino al momento dell'annullamento devono essere considerate esistenti, efficaci ed esecutorie. L'annullamento delle determinazioni non è infatti conseguenza automatica della presenza di un vizio che le rende annullabili ma necessita di un apposito provvedimento amministrativo (annullamento in autotutela) oppure di una sentenza del giudice amministrativo (annullamento giurisdizionale).

ART. 9 (Registrazione e Conservazione)

Le determinazioni sono redatte in un unico originale informatico, numerate progressivamente e archiviate in apposito supporto informatico con attribuzione di numero progressivo univoco di registrazione.

La conservazione del documento originale è assicurata dal Servizio Amministrativo competente in materia di Gestione flussi documentali.

Nelle more della messa in servizio di apposito programma informatico dedicato, le determinazioni sono conservate su supporto magnetico.

ART. 10 (Obblighi di pubblicazione delle determinazioni sul sito istituzionale)

Sono soggetti a pubblicazione integrale tutti gli atti e provvedimenti, comprese le determinazioni, per i quali la normativa generale in tema di trasparenza prevede uno specifico obbligo di pubblicazione. Sono inoltre soggetti a obbligo di pubblicazione tutti gli altri atti per i quali è previsto da specifiche disposizioni di settore (per esempio: codice dei contratti pubblici, normativa in materia di concorsi pubblici).

In linea generale sono sempre soggette a pubblicazioni integrali le determinazioni concernenti atti che, per loro intrinseca natura e/o per garantire la più ampia partecipazione al procedimento, devono essere portati a conoscenza di un numero indistinto di cittadini al fine di garantire la massima conoscibilità possibile da parte della collettività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sempre soggette a pubblicazione sul sito istituzionale le determinazioni concernenti atti generali, programmatici e di pianificazione generale dell'ente, comunque denominati. Sono sempre oggetto di pubblicazione integrale le determinazioni relative ad avvisi pubblici, bandi di gara e di concorso, avvisi di selezione di personale o fornitori, atti concernenti i criteri di concessione di benefici economici e non economici da parte dell'ente; la pubblicazione integrale riguarda sia la determinazione iniziale che tutti i successivi provvedimenti adottati fino a chiusura del procedimento.

ART. 11 (Riesame delle determinazioni - Autotutela)

L'amministrazione ha facoltà di riesaminare, d'ufficio o su istanza di parte, le determinazioni adottate al fine di valutare la presenza di vizi o di altri elementi che giustificano l'adozione di un nuovo provvedimento che vada ad incidere positivamente o negativamente sul precedente.

A seguito del riesame è adottata una nuova determinazione che può avere contenuto c.d. confermativo o demolitorio che è espressione del potere di autotutela. Il provvedimento di autotutela deve necessariamente rivestire la medesima forma del provvedimento su cui va ad incidere.

ART. 12 (Impugnazione delle determinazioni)

Ogni determinazione dirigenziale che incida sui diritti di terzi deve essere portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati tramite comunicazione individuale e/o tramite pubblicazione sul sito istituzionale del CONSORZIO